

La presente copia fotostatica composta di
1.....2..... fogli è conforme al suo originale

Roma, li.....28 OTT 2005.....

23 AGO. 2005



*Il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio*

**DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE**

VISTA la Legge dell'8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii, ed in particolare il comma 14 dell'articolo 17, che dispone che i progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono approvati con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato e della Sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente e che l'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 del medesimo articolo e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati", ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 4, che dispone che il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato e della Sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica ed autorizza la realizzazione dei relativi interventi;

VISTO, in particolare, il comma 6 del citato articolo 15 per il quale l'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 e pertanto sostituisce, ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed

indifferibilità dei lavori, qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità;

VISTO l'art. 114, comma 24, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) che individua l'area di Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche) come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il decreto di perimetrazione del Ministro dell'Ambiente del 31 agosto 2001 del sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni;

VISTO il Decreto del 4 giugno 2003 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Salute, che ha approvato il "Progetto definitivo di bonifica dei suoli dell'area di proprietà della Edison SpA" all'interno del sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni in cui la medesima società esercisce una centrale per la produzione di energia elettrica e vapore del tipo a "ciclo combinato" con l'utilizzo di gas naturale (metano) come combustibile;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del citato Decreto 4 giugno 2003 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Salute che stabilisce che, "qualora nel corso dell'intervento di bonifica si individuino ulteriori ed imprevisti volumi di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite accettabili per siti a destinazione industriale, deve essere predisposta dalla ditta Edison S.p.A. una apposita variante al piano di gestione di rifiuti da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 15, commi 3 e 4, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471";

VISTO l'elaborato progettuale "Variante al Progetto Definitivo di bonifica dei terreni" trasmesso dalla società Edison spa ed acquisito agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con prot. nr 19341/QDV/DI del n 15.11.04;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 20 dicembre 2004;

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione dei lavori di scavo, previsti nel progetto definitivo di bonifica dei suoli, è emersa una ulteriore presenza nel sottosuolo di rifiuti di origine antropica ricollegabili alle attività industriali condotte sull'area, con l'incremento inevitabile di volumi che implicano variante al progetto presentato ed approvato;

CONSIDERATA l'impossibilità da parte della società Edison Spa, così come risulta nel progetto, di procedere alla bonifica di settori in origine presi in considerazione (C12, T25, C10, C17 e Ci8) a causa dell'esistenza di reti tecnologiche e di servizi (apparecchiature, trasformatori e linee elettriche attive), legate alla produzione ed alla distribuzione dell'energia elettrica e che, pertanto, previa analisi di rischio, i settori C12, T25, C10, C17 e Ci8 saranno sottoposti ad una messa in sicurezza permanente mediante l'impermeabilizzazione superficiale attraverso la stesa di un manto asfaltico di tipo chiuso con le caratteristiche e secondo le modalità previste nel Progetto Definitivo di bonifica

già approvato con Decreto Interministeriale del 4 giugno 2003 per aree in cui non era possibile intervenire per la presenza di trasformatori elettrici;

VISTE le conclusioni della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in Roma, alla via C. Colombo 44, il 28 dicembre 2004, secondo le quali, sulla scorta dell'orientamento della Conferenza di Servizi "istruttoria" del 20.12.04, la documentazione progettuale "Variante al Progetto Definitivo di bonifica dei terreni" è stata considerata approvabile con le seguenti prescrizioni:

1. "eventuali ulteriori varianti dovranno essere precedute da una caratterizzazione integrativa basata su una maglia 25x25m anziché 50x50m;
2. restano valide tutte le prescrizioni già formulate in sede di approvazione del progetto definitivo di bonifica, relativamente alle singole aree di intervento identificate nel medesimo progetto;
3. si prende atto che in alcune aree, così come comunicato dalla società e riportato nella documentazione agli atti, non sarà possibile procedere tecnicamente allo scavo stesso, a causa dell'esistenza di reti tecnologiche e di servizi (apparecchiature, trasformatori e linee elettriche attive), legate alla produzione ed alla distribuzione dell'energia elettrica, e che pertanto, previa analisi del rischio, i settori C12, T25, C10, C17 e Ci8 dovranno essere sottoposti ad una messa in sicurezza permanente mediante l'impermeabilizzazione superficiale effettuando la stesa di un manto asfaltico di tipo chiuso con le caratteristiche e secondo le modalità previste nel progetto di bonifica definitivo;
4. per quanto riguarda l'incremento dei volumi di scavo, su cui ARPA e Provincia dovranno procedere a verificare lo stato di fatto in sede di sopralluogo, si richiede di adottare tutte le procedure già previste nel progetto definitivo di bonifica approvato con Decreto Interministeriale, ivi incluse le procedure di gestione dei materiali e di valutazione dell'efficacia della bonifica;
5. le attività previste nella progetto non dovranno pregiudicare l'eventuale successiva bonifica della falda";

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi "decisoria" del 28.12.04, in base alle risultanze analitiche sulla falda medesima, che hanno accertato superamenti dei limiti normativi di cui alla tabella "acque sotterranee" del D.M. 471/99, per i parametri: cromo esavalente, nichel, piombo, ferro, manganese, cloroformio, 1,1-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, tricloroetilene, tetracloroetilene, Σ composti alifatici clorurati cancerogeni, ha richiesto all'azienda di presentare ed attivare, da sola o in forma associata con gli altri soggetti interessati pubblici o privati presenti sull'area, un progetto di misure di messa in sicurezza d'emergenza relativo alle acque di falda;

CONSIDERATO che nella documentazione progettuale di Edison SpA, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. nr. 19341/QDV/DI del n 15.11.04, il costo complessivo delle attività di bonifica è

ora stimato in 4.205.000 euro, in variante di quello già approvato nel Decreto 4 giugno 2003 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Salute, che era stimato in 2.980.000 di euro;

RITENUTO, per le motivazioni sopraindicate, di approvare la "variante al progetto di bonifica dei terreni" presentata da Edison SpA ed acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio con nr 19341/QDV/DI del 15.11.04;

ACQUISITA l'intesa della Regione Lombardia con nota prot. A1 2005.0012764 del 15.03.05,

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il progetto "Variante al Progetto Definitivo di bonifica dei terreni" trasmesso dalla società Edison spa ed acquisito al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio con nr 19341/QDV/DI del 15.11.04 con le seguenti prescrizioni:

- eventuali ulteriori varianti dovranno essere precedute da una caratterizzazione integrativa basata su una maglia 25x25m anziché 50x50m;
- restano valide tutte le prescrizioni già formulate in sede di approvazione del progetto definitivo di bonifica, relativamente alle singole aree di intervento identificate nel medesimo progetto;
- posto che in alcune aree, così come comunicato dalla società e comprovato da ARPA, il tutto riportato nella documentazione agli atti, appurata l'impossibilità di procedere tecnicamente allo scavo stesso, a causa dell'esistenza di reti tecnologiche e di servizi (apparecchiature, trasformatori e linee elettriche attive), legate alla produzione ed alla distribuzione dell'energia elettrica, e che pertanto, previa analisi del rischio, i settori C12, T25, C10, C17 e Ci8, dovranno essere sottoposti ad una messa in sicurezza permanente mediante l'impermeabilizzazione superficiale attraverso la stesa di un manto asfaltico di tipo chiuso con le caratteristiche e secondo le modalità previste nel progetto definitivo;
- per quanto riguarda l'incremento dei volumi di scavo, su cui ARPA e Provincia dovranno procedere a verificare lo stato di fatto in sede di sopralluogo si richiede di adottare tutte le procedure già previste nel progetto definitivo di bonifica approvato con Decreto Interministeriale,

ivi incluse le procedure di gestione dei materiali e di valutazione dell'efficacia della bonifica;

- le attività previste nella documentazione progettuale non dovranno pregiudicare l'eventuale successiva bonifica della falda,
2. L'elaborato progettuale di cui al comma precedente, sarà conservato presso l'archivio della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 28 dicembre 2004 che ha ritenuto approvabile con prescrizioni detto documento;
 3. Le aree oggetto dell'intervento di bonifica, di cui al comma 1, individuate catastalmente al Foglio 13 Mappali: 43, 44, 45, 46, 47, 64, 155, 184, 233, 243, 244, 245, 261, 262, 282, 333, 348 (parziale), 349, 351 del Comune di Sesto San Giovanni, rimangono invariate rispetto a quanto già indicato nel Decreto 4 giugno 2003 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Salute;
 4. È autorizzata la realizzazione degli interventi così come indicati nella variante al progetto definitivo di bonifica dei terreni oggetto del presente decreto;
 5. La corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di cui al precedente comma sono attestati da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia di Milano ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dell'articolo 12 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
 6. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività non comprese nella variante al progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento intervenissero ulteriori ed imprevisi volumi di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite accettabili per siti a destinazione industriale, dovrà essere predisposta dalla società Edison S.p.A. una apposita variante al piano di gestione di rifiuti da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 15, commi 3 e 4, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

ART. 3

1. In riferimento alle acque di falda, la società Edison Spa, nel caso in cui non partecipasse all'attuazione dei previsti interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica della falda medesima, da condursi in forma unitaria e coordinata con altri soggetti del sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni, dovrà presentare, entro 30 giorni, un progetto definitivo di

bonifica della falda per l'intera area Edison ai fini della sua approvazione e successiva attuazione.


ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi previsti nella "Variante al Progetto Definitivo di bonifica dei terreni", la società Edison dovrà presentare una integrazione alla fideiussione, già prestata a favore della Regione Lombardia, per una somma pari al 20% dell'importo degli interventi, stimato nel documento di variante in euro 1.225.000,00.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**



IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE



IL MINISTRO DELLA SALUTE



